

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La questione dell'impiego in campo agricolo ed alimentare di organismi geneticamente modificati (OGM) è stata affrontata dalla UE soprattutto in riferimento a due aspetti: i potenziali rischi per l'ambiente e la salute umana; il diritto di scelta dei consumatori.

In particolare, tali aspetti sono stati affrontati attraverso la messa a punto di specifici provvedimenti legislativi e, in specie: la direttiva 2001/18 (in vigore dal 17 ottobre 2002 e recepita in Italia con il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224) per regolamentare l'immissione deliberata di OGM nell'ambiente; il regolamento sull'etichettatura e la tracciabilità, per assicurare il rispetto del diritto di scelta del consumatore.

Da rilevare che l'entrata in vigore della direttiva 2001/18 ha consentito di attivare numerose procedure autorizzative che, una volta concluse, aumenteranno il numero di sementi transgeniche autorizzate e, quindi, pronte ad essere iscritte nel catalogo comune, ai fini della coltivazione.

La scelta di etichettare gli OGM e, quindi, di distinguere tali prodotti da quelli ottenuti dalle forme di agricoltura convenzionale e biologica, comporta la necessità di tenere distinte anche le relative coltivazioni.

La possibilità di tenere, effettivamente, distinte le coltivazioni convenzionali e biologiche da quelle geneticamente modificate implica l'esigenza di prevedere la messa a punto di norme in grado di regolamentare la coesistenza tra tali, diverse forme di agricoltura.

Il problema della coesistenza di colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche è stato oggetto di ricerche specifiche e, a tale tema, nell'aprile e nel novembre 2003, sono state anche dedicate apposite giornate di studio promosse dalla Commissione UE.

I dati scientifici emersi fino ad oggi non sono stati tali da fornire indicazioni univoche riguardo alle possibili soluzioni per affrontare e superare il problema della coesistenza, la cui complessità tende, peraltro, a variare in funzione di numerose variabili ambientali, territoriali e produttive, a loro volta, estremamente differenziate a livello delle singole regioni europee.

Anche al fine di fare fronte a tali difficoltà, attraverso il regolamento sugli alimenti e sui mangimi geneticamente modificati, approvato nel luglio 2003, il testo della direttiva 2001/18 è stato integrato con un articolo aggiuntivo che ha recato specifiche disposizioni in materia di coesistenza, dando facoltà agli Stati membri di adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti.

Su questo tema è, poi, intervenuta anche la Commissione UE con la raccomandazione 2003/556/CE del 23 luglio 2003, con la quale sono fornite indicazioni agli Stati membri riguardo alle misure da attuare ai fini della coesistenza.

Alcuni Stati europei (quali, ad esempio, la Germania e la Danimarca) hanno adottato provvedimenti nazionali per regolamentare la coesistenza, in modo coerente rispetto alle indicazioni recate dalla suddetta raccomandazione.

In Italia, in assenza di un riferimento normativo nazionale, numerose regioni sono intervenute con iniziative, sia legislative, sia politiche in materia di impiego agricolo degli organismi geneticamente modificati.

In particolare, numerose regioni (Basilicata, Piemonte, Puglia, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Emilia Romagna, Abruzzo, Lazio, Calabria, Sicilia) hanno aderito alla coalizione “liberi da ogm”. Alcune di esse (Puglia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio) hanno adottato provvedimenti legislativi finalizzati, sostanzialmente, ad impedire le coltivazioni transgeniche; mentre altre risultano essere prossime ad emanare provvedimenti analoghi (Emilia Romagna) o hanno dichiarato la volontà di legiferare in materia (Valle d’Aosta, Campania...).

La normativa nazionale vigente in materia di sementi consente, unicamente, la coltivazione di semi iscritti nel registro nazionale, ovvero nel catalogo comune europeo.

La Commissione UE, con propria decisione dell’8 settembre 2004 ha autorizzato l’inserimento di 17 nuove varietà di mais transgenico del tipo MON 810 nel registro comunitario delle sementi, rendendone, di fatto, possibile l’impiego da parte degli agricoltori europei, fin dalla prossima campagna di semina.

Considerato che, oltre alle suddette 17 varietà, l’elenco delle varietà transgeniche iscritte al registro comunitario delle sementi è, inevitabilmente, destinato ad allungarsi a seguito dell’ammissione di OGM di nuova autorizzazione ai sensi della direttiva 2001/18, ne risulta che la possibilità di introduzione delle colture transgeniche nel sistema produttivo agricolo italiano è da considerare, oramai, incombente.

Alla luce di quanto sopra, si prefigura, pertanto, la concreta possibilità della coltivazione di varietà transgeniche in assenza delle norme nazionali di riferimento per assicurare il rispetto delle indicazioni comunitarie in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche ed in presenza di un quadro normativo regionale che, sebbene stia delineandosi in modo sostanzialmente chiaro, sta tuttavia maturando in assenza dell’indispensabile azione di indirizzo e di coordinamento di parte nazionale.

Si pone, dunque, l’urgente necessità di assicurare la coesistenza tra le coltivazioni transgeniche, convenzionali e biologiche, e quindi di creare le condizioni, affinché sia garantita la libertà di iniziativa economica degli agricoltori.

Risulta, pertanto, evidente la necessità e l’urgenza di prevedere l’adozione di una norma nazionale di riferimento dal quale possa discendere l’attuazione di tutte le misure necessarie per consentire l’effettiva coesistenza tra le diverse forme di agricoltura che è, attualmente, possibile praticare.

A tal fine, il presente decreto-legge, reca le disposizioni di seguito illustrate.

All'articolo 1, sono indicate le finalità del provvedimento che, nel caso specifico, sono individuate nella definizione di un quadro normativo di riferimento per consentire la coesistenza tra le colture transgeniche, convenzionali e biologiche, nel rispetto delle competenze regionali della libertà di iniziativa economica degli agricoltori e del diritto di scelta dei consumatori.

All'articolo 2, sono definiti i principi in riferimento ai quali la coesistenza deve essere realizzata e, in particolare, è previsto che:

- ogni forma di agricoltura possa essere praticata, senza che l'esercizio di una di esse comprometta lo svolgimento delle altre, o comporti, per esse, l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento;
- la coesistenza debba essere realizzata in modo tale da tutelare le peculiarità produttive delle diverse forme di agricoltura e da evitare ogni forma di contaminazione delle sementi;
- le coltivazioni transgeniche debbano essere praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.

All'articolo 3 sono definite le norme di applicazione delle misure di coesistenza. In particolare, è previsto che le regioni e le province autonome, nel rispetto delle leggi eventualmente già adottate, individuino nel loro territorio una o più aree omogenee, tenendo conto dei principali elementi caratterizzanti ai fini della coesistenza, quali: le caratteristiche produttive dei territori interessati e, in specie, della presenza di produzioni di qualità regolamentata; le caratteristiche strutturali delle imprese agricole e, in particolare, del grado di frammentazione aziendale; le condizioni climatiche, orografiche, pedologiche, strutturali ed organizzative e logistiche, rilevanti ai fini della separazione tra filiere convenzionali, biologiche e transgeniche; la presenza di attività finalizzate alla produzione di sementi e di altri materiali di moltiplicazione non transgenici.

L'articolo 4, prevede che le Regioni e le Province autonome adottino con proprio provvedimento un piano ove sono definite le regole tecniche, le condizioni e le modalità per la realizzazione della coesistenza, prevedendo strumenti che assicurino la partecipazione degli enti territoriali locali, delle organizzazioni professionali agricole e dalle organizzazioni presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le regioni, con il piano di cui sopra, dovranno anche definire, sulla base di intese, le condizioni e le modalità di realizzazione della coesistenza nelle zone di confine.

E', inoltre, previsto che, all'interno delle aree omogenee, le Regioni e le Province autonome promuovano il raggiungimento, su base volontaria, di accordi tra imprenditori agricoli, finalizzati ad escludere il rischio di commistione tra colture transgeniche e non transgeniche.

All'articolo 5, è definito il quadro delle responsabilità e, in particolare, è previsto che: le responsabilità e gli oneri conseguenti all'attuazione delle misure necessarie ad assicurare la coesistenza gravino su coloro che espongono altri soggetti al rischio di danni diretti ed indiretti. E', inoltre, previsto che chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati sia tenuto: a darne la comunicazione ai fini dell'iscrizione nel pubblico registro previsto dall'articolo 30, comma 1 del decreto

legislativo 8 luglio 2003, n. 224; ad elaborare un piano di gestione aziendale per la coesistenza; a conservare appositi registri aziendali contenenti le informazioni relative alle misure di gestione adottate.

La mancata adozione delle misure recate dai provvedimenti regionali di cui all'articolo 4 ed il mancato rispetto del divieto alla coltivazione disposto in via transitoria dall'articolo 8, prevede l'applicazione di specifiche sanzioni, indicate all'articolo 6.

All'articolo 7, è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, di un Osservatorio, a composizione paritetica tra rappresentanti dello Stato e delle regioni, per la valutazione, il monitoraggio e l'informazione sulla coesistenza. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite, di concerto, dal Ministro delle politiche e forestali e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

L'articolo 8 contiene le norme transitorie e, in particolare pone il divieto di praticare le coltivazioni transgeniche destinate all'immissione sul mercato, fino all'attuazione delle misure necessarie per assicurare la coesistenza tra le diverse forme di agricoltura.

L'articolo 9 contiene la disposizione relativa all'assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato.

Sul provvedimento sarà acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

## **RELAZIONE TECNICA**

Il provvedimento legislativo in materia di coesistenza non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, essendo prevista l'invarianza della spesa.

L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, di un Osservatorio per la valutazione ed il monitoraggio della coesistenza.

In particolare si fa presente che anche l'articolo 7 non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Si stima che, per il primo anno di attività, l'attività di monitoraggio comporterà una spesa di 1.000.000 di euro che sarà coperta con le ordinarie disponibilità di bilancio.

**Schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti per la coesistenza tra le colture transgeniche, convenzionali e biologiche.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, **117, comma 2, lettere e), s)** della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro normativo minimo che consenta l'attuazione delle misure necessarie per l'effettiva coesistenza tra le diverse forme di colture che attualmente si possono praticare, in considerazione dell'imminente approvvigionamento delle sementi per la prossima campagna di semina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali, **del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle attività produttive**, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, **della giustizia**, dell'economia e delle finanze, e della salute;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*(Finalità)*

1. Il presente decreto, in attuazione della **Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE del 23 luglio 2003**, definisce il quadro normativo **minimo** per la coesistenza **tra le colture transgeniche destinate all'immissione sul mercato e quelle** convenzionali e biologiche, al fine di garantire la libertà di iniziativa economica ed il diritto di scelta dei consumatori.

Art. 2.

*(Salvaguardia del principio di coesistenza)*

1. Le **colture** di cui all'articolo 1 sono praticate senza che l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre e senza che nessuna determinazione possa essere assunta al fine di favorire alcune **colture** a danno di altre.

2. La coesistenza tra le **colture di cui all'articolo 1**, è realizzata in modo da tutelarne le peculiarità e le specificità produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, da evitare la presenza di ogni forma di contaminazione.
3. L'esercizio delle attività agricole deve assicurare ai consumatori la reale possibilità di scelta tra prodotti transgenici e non transgenici e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.

#### Art. 3.

##### *(Applicazione delle misure di coesistenza)*

1. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della contaminazione tra colture transgeniche e non transgeniche, le regioni e le province autonome, in attuazione delle disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, individuano nel loro territorio una o più aree omogenee.
2. Ai fini dell'individuazione delle aree omogenee di cui al comma 1, le regioni e le province autonome tengono conto in particolare:
  - a) delle caratteristiche produttive dei territori interessati e, in specie, della presenza di produzioni di qualità regolamentata;
  - b) delle caratteristiche strutturali delle imprese agricole e, in particolare, del grado di frammentazione aziendale;
  - c) delle condizioni climatiche, orografiche, pedologiche, strutturali ed organizzative e logistiche, che risultano rilevanti ai fini della separazione tra le produzioni convenzionali, biologiche e transgeniche;
  - d) della presenza di attività finalizzate alla produzione di sementi e di altri materiali di moltiplicazione non transgenici.

#### Art. 4.

##### *(Aree omogenee)*

1. Le regioni e le province autonome **adottano, con proprio provvedimento, il piano di coesistenza delle aree omogenee. Tale piano contiene le regole tecniche, le condizioni e le modalità per la realizzazione della coesistenza,**

prevedendo strumenti che garantiscono la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. Le regioni e le province autonome, con il piano di cui al comma 1, definiscono, **altresì**, sulla base di intese, le condizioni e le modalità di realizzazione della coesistenza nelle zone di confine tra i rispettivi territori.
3. Nello svolgimento delle procedure di cui al **presente articolo** è assicurata la partecipazione delle organizzazioni professionali agricole, nonché delle associazioni ed organizzazioni presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
4. Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base volontaria, di accordi tra imprenditori agricoli all'interno delle aree omogenee al fine di adottare le misure di gestione dirette ad escludere il rischio di commistione tra colture transgeniche e non transgeniche.

#### Art. 5.

##### *(Responsabilità)*

1. Le responsabilità e gli oneri conseguenti all'attuazione delle misure necessarie ad assicurare la coesistenza ed in particolare la collaborazione tra aziende confinanti con una differente locazione produttiva gravano su coloro che espongono altri soggetti al rischio di danni diretti ed indiretti, con assunzione del relativo onere probatorio.
2. Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati è tenuto a **dare la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224**, ad elaborare un piano di gestione aziendale per la coesistenza sulla base di linee guida definite dalle regioni e dalle province autonome, nonché a conservare appositi registri aziendali contenenti informazioni relative alle misure di gestione adottate.

#### Art. 6.

##### *(Sanzioni)*

1. **Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000.**

2. **Chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, è punito con l'arresto da un anno a diciotto mesi, o con l'ammenda da euro 4.000 a euro 40.000.**
3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di misure cautelari reali.

Art. 7.

*(Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza)*

1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un Osservatorio per la valutazione ed il monitoraggio della coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.
2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, **di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio**, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando la composizione paritetica tra rappresentanti dello Stato e delle regioni. I rappresentanti regionali sono designati dalla medesima Conferenza. L'Osservatorio si avvale del sistema informativo agricolo nazionale.
3. **Al funzionamento dell'Osservatorio ed alle connesse attività**, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede a valere sulle disponibilità dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8.

*(Norme transitorie)*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, **fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, le colture transgeniche destinate all'immissione sul mercato** non sono consentite.

Art. 9.

*(Norma finanziaria)*

1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 10.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.